

Modulistica approvata per il settore delle attività commerciali e assimilate

I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:

1. **Scheda anagrafica**
 - a. Esercizio di vicinato
 - b. Media e grande struttura di vendita
 - c. Vendita in spacci interni
 - d. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
 - e. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
 - f. Vendita presso il domicilio dei consumatori
 - g. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
 - h. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
 - i. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 - j. Attività di acconciatore e/o estetista
 - k. Subingresso in attività
 - l. Cessazione o sospensione temporanea di attività
2. **Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)**

La **Scheda anagrafica** indicata con il **n. 1.** è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo indicato con le lettere dalla **a.** alla **l.**.

Il modulo per la **Notifica sanitaria** riguarda tutti gli operatori del **settore alimentare.**

La suddetta modulistica è obbligatoria a partire dal 1 luglio 2017.

La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.

Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l'eventuale documentazione da allegare, in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la SCIA condizionata.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese:

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva (che, tra l'altro, in

molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.

- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola".